



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE-RB
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E
SOGGETTO AGGREGATORE

Via Vincenzo Verrastro n° 4 85100 Potenza
tel 0971/668307
ufficio.centrale.committenza.soggettoaggregatore@cert.regione.basilicata.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED
ALTRI SERVIZI INTEGRATI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.**

All.to 7

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Sommario

Art. 1. - Oggetto.....	pag. 3
Art. 2. - Durata, estensione e riduzione del servizio.....	pag. 5
Art. 3. - Stipulazione del contratto.....	pag. 5
Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi.....	pag. 6
Art. 5. - Periodo di prova.....	pag. 6
Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto.....	pag. 6
Art. 7. - Revisione prezzi	pag. 7
Art. 8. - Modalità di pagamento.....	pag. 7
Art. 9. - Inadempimenti e Penalità.....	pag. 9
Art.10.- Modalità di applicazione delle penalità.....	pag.10
Art.11.- Risoluzione del contratto.....	pag.10
Art.12.- Risarcimento danni ed esonero da responsabilità.....	pag.11
Art.13.- Foro competente.....	pag.11
Art.14.- Norma di rinvio.....	pag.11

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

L'oggetto della gara è rappresentato dall'affidamento quinquennale del servizio di Pulizia ed altri servizi integrati per l'IRCCS-CROB e le Aziende Sanitarie ASM e ASP E l'AOR San Carlo di Potenza, come meglio descritto nel capitolato tecnico.

La gara è suddivisa in 5 Lotti e ciascuna ditta potrà partecipare a uno o più lotti.

La SA si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Art. 2 - DURATA, ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di cinque anni a decorrere dall'avvio del servizio che verrà definito con la SA.

Tale durata potrà essere protratta nel caso in cui è in corso la gara per l'affidamento del servizio e non sia intervenuta il provvedimento di aggiudicazione definitiva. In questa ultima ipotesi potrà essere concordata tra le parti un adeguamento ISTAT dei prezzi fino alla stipula del nuovo contratto.

Durante la fase di esecuzione del contratto su specifica richiesta della Direzione Sanitaria e/o del Responsabile della esecuzione del contratto, l'impresa sarà tenuta a eseguire tutti i servizi in argomento anche in zone ed aree non comprese o previste nel capitolato di appalto; in tal caso la SA sarà tenuta a corrispondere il compenso applicando i valori usati in sede di offerta e quindi i prezzi a mq./mese distinti per tipologia di aree per il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione, per i servizi di ausiliario i prezzi orari presentati in offerta di gara. Inoltre il contratto può essere esteso in tutti i casi si presentino attività già previste nel progetto di gara, e che risultino analoghi e/o ripetitivi e/o complementari al servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione e logistica nei limiti di legge.

E' consentita altresì la riduzione dell'importo contrattuale qualora si verificano particolari condizioni di attività derivanti da accorpamenti di reparti o da riduzione dei servizi o nuova organizzazione delle attività sanitarie. La riduzione dell'importo contrattuale fino al 50% non comporterà a carico della SA alcun onere economico dal momento che la riorganizzazione dei servizi con soppressione di sedi sanitarie è in fase operativa. Inoltre, nel caso di scadenza di contratti attinenti al servizio in argomento, la SA potrà procedere a unificare anche tali servizi su contratti scaduti rispettando il limite del 50% dell'importo contrattuale in aumento per evitare una disomogeneità delle prestazioni richieste alla DA in modo da garantire che su tutte le strutture sanitarie sul territorio aziendale il servizio in argomento sia svolto in modo omogeneo.

Art. 3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna azienda procederà autonomamente alla stipula del contratto.

La DA dovrà produrre ai fini della stipula del contratto:

- a. deposito cauzionale definitivo ex art 113 D.Lgs 163/2006, mediante garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, come precisato nel disciplinare di gara;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, la SA disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della SA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria;
- # il disciplinare di gara;
- # la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 4 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro ed accessorie, ivi incluse le tasse ed imposte che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo saranno per intero a carico della DA.

La DA ha l'obbligo di rimborsare alla SA le spese per la pubblicazione, compresi i costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, di cui al secondo periodo del co. 7 dell'art. 66 ed al comma 5 dell'art. 122 del d.lgs 163/2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, co.35 del d. l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

Art. 5 - PERIODO DI PROVA

Prima dell'avvio del servizio, la DA dovrà comunicare alla SA, di aver adempiuto anche alle operazioni relative alla cessazione dell'appalto secondo le norme previste dal C.C.N.L. in tema di subentro dell'appalto. In tale fase, la SA non rivestirà alcuna funzione nei rapporti intercorrenti tra il personale impiegato dall'azienda cessante rispetto all'azienda subentrante. In caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante, ancorché sia la stessa che gestiva il servizio, dovrà garantire il passaggio ai lavoratori impiegati nei limiti comunque delle mutate esigenze tecniche organizzative del nuovo appalto.

La SA effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a tre mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla

rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Art. 6 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Azienda eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art.229 e seguenti del DPR 207/2010.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 7 - REVISIONE DEI PREZZI

Per il servizio di pulizia e per quello di giardinaggio la revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 115 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.-

La suddetta revisione dei prezzi potrà intervenire a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, previa apposita richiesta della DA, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente quello oggetto di revisione con decorrenza, ove l'istruttoria venisse accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

Per i servizi integrati (di sola manodopera) l'aggiornamento dei è connesso alla validità del prezzo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione- in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento dell'esecuzione della prestazione.

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La DA, con cadenza mensile, dovrà emettere fattura separata per ogni singola Azienda, valorizzando analiticamente per ciascun presidio:

- attività di pulizia e sanificazione, con separata indicazione dei mq. distinti per tipologia di rischio e relativo importo;
- attività di ciascun servizio integrato;
- fornitura di materiale economale.

Il relativo pagamento verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo aziendale; il termine dei 60 giorni rimane sospeso se le fatture non sono corredate della documentazione riguardante i versamenti previdenziali, l'elenco dei dipendenti e quant'altro necessario per consentire il controllo del servizio eseguito. Inoltre, qualora si verificassero contestazioni su singole fatture, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Inoltre, i pagamenti al fornitore a cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, possono

rimanere sospesi e riprenderanno a decorrere solo dopo che la DA avrà regolarizzato tutta la situazione. Alla scadenza dei 60 giorni, previa intesa con la SA e verifica in contraddittorio, potranno essere riconosciuti eventuali interessi legali, purché i ritardi di pagamento non siano comunque imputabili a situazioni di irregolarità dell'esecuzione del servizio.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Azienda non possono essere ceduti senza il consenso della stessa.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- controllo della esecuzione della prestazione;
- eventuale pagamento in acconto, nel caso di contestazione;
- eventuale applicazione delle penalità con comunicazione motivata alla DA;
- pagamento entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura opportunamente corredata come sopra descritto;
- agli effetti della liquidazione la fattura dovrà contenere oltre che l'intestazione dell'Azienda Sanitaria e il relativo CIG di riferimento.

Le fatture, compilate in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, dovranno essere trasmesse alla SA. Sull'importo netto delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la DA si obbliga:

1. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla SA in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
2. tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 9 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

La SA, verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato e, a tal fine, attiva un controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, la SA provvederà a contestarle, per iscritto alla DA affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Alla DA verrà concesso un termine non inferiore a **10** giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni.

In ogni caso, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell' addebito all' appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Tale istruttoria verrà eseguita se, nell'ambito dei controlli di processo come di seguito dettagliati, dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli inadempimenti non puntuali.

Nel caso invece di riscontri di inadempimenti o inosservanze a seguito dei controlli di risultato, così come rilevato nei verbali sottoscritti congiuntamente, verranno automaticamente applicate le penali sotto specificate, senza previa contestazione delle stesse. Di dette penali sarà comunque data comunicazione alla ditta.

L'importo delle penali sarà trattenuto sul pagamento delle fatture.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla SA non coperto dall'importo delle penali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In particolare la SA applicherà le seguenti penali:

1) inosservanza delle frequenze nell'effettuazione delle pulizie ordinarie:

€ 250,00 = per ogni

contestazione

2) ritardo immotivato sulla programmazione delle pulizie periodiche:

€ 250,00 = per ogni

contestazione

3) mancata effettuazione di interventi nell'effettuazione delle pulizie periodiche:

€ 250,00= per ogni

contestazione

4) ritardo nell'intervenire nelle pulizie straordinarie (intervento superiore alle 24h):

€ 250,00= per ogni

contestazione

5) mancata reperibilità dei referenti:

€ 250,00= per ogni

contestazione

6) mancato aggiornamento dell'elenco del personale:

€ 250,00= per ogni

contestazione

7) comportamento non corretto da parte dei dipendenti, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio:

€ 250,00= per ogni

contestazione

8) utilizzo di prodotti, materiali ed attrezzature irregolari e non conformi al capitolato ed agli atti di gara:

€ 250,00= per ogni

contestazione

9) non conformità riscontrate nell'ambito dei controlli a campione documentate dai verbali congiunti:

€ 500,00= per ogni

contestazione

10) non conformità riscontrate nell'ambito della compilazione delle schede riferite alle pulizie ordinarie e periodiche e non sanate:

€ 100,00= per ogni

contestazione

11) grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio:

a secondo della gravità delle conseguenze, da un minimo di

€ 100,00= ad un massimo

di € 500,00=

Se la SA accerta il precario stato di pulizia degli edifici derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, ha la facoltà di richiedere alla ditta una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni verranno richieste in forma scritta e rese dalla ditta appaltatrice nel termine di 5 giorni dalla notifica della richiesta. I ripristini non potranno dar luogo ad alcun compenso in quanto erogati a compensazione del negligente servizio svolto.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art.1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto. Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla SA e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'Azienda Appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) durante l'esecuzione dell'appalto, avvalendosi della facoltà consentite dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto" potrà essere esercitata tale facoltà, che va comunicata preventivamente mediante preavviso;
- b) interruzione del servizio per fatto della DA;

- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; in tal caso la SA sarà tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite al prezzo del contratto;
- e) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.3 c.8, della Legge 13 agosto 2010 n.136, il contratto di appalto si riterrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- f) nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto, siano stati accertati n.3 casi di parziale o occasionale inadempimento delle ulteriori disposizioni contenute nell'art.3 della 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- g) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento (che impediscono l'esercizio dell'attività) della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- h) quando a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2001;
- i) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- k) **nel caso in cui, nel corso della esecuzione de contratto, l'aggiudicatario siano state contestate penali per un importo superiore a 20 mila euro nell'arco dell'intero periodo contrattuale, ovvero 10 mila euro annui a seguito del verificarsi degli eventi dettati di cui all'art.9**

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub g), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate i danni diretti ed indiretti, nonché il rimborso dei maggiori oneri che la SA dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente del codice civile, art. 1452 e seguenti.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa: in tal caso la SA tratterà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale e addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta a titolo di risarcimento danni. La DA sarà tenuta ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla SA e la disdetta avrà effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della stessa.

In caso di morte del fornitore, le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque alla SA la facoltà di ritenere cessato il contratto, e quindi incamerando il deposito cauzionale.

Art. 12 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza per l'IRCCS, l'ASP e l'AOR San Carlo di Potenza e quello di Matera per l'ASM (foro esclusivo, con rinuncia espresse ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Tutte le controversie che dovessero insorgere dal contratto in essere, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione (giudice amministrativo) ai sensi dell'art.244 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative (C.C.N.L. di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio, R.D. 23/5/1924 n.827, D.Lgs. 163/2006, e il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)
